

Pubblicato il 24/07/2017

N. 00667/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2017, proposto da:

Comune di Noli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele **Granara**, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Sommariva e Leonardo Castagnoli, presso i quali è elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;

ANAS S.p.a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

Comune di Finale Ligure, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Rocca, elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

*e con l'intervento di**ad adiuvandum:*

Onlus Associazione WWF Savona, Anna Maria Fedi, Daniela Savona, Fabio Gallizio, Anna Polito, Giovanni Thomas Ricco, Marina Gambetta, Maria Teresa Vincenti, Chiara

Canuti, Marco Bianco, Franco Canuti, Ilenia Maria Teresa Cerruti, Clotilde Stettini, Maria Francesca Gilardone, Marco Genta, Giuseppina Ramasso, Franco Biagioli, Monica Castino, Alba Pastorino, Giampiero Roba, Santo Nalbone, Igor Maglio, Lucia Caorsi, Giovanni Toso, Elvio Castino, Augusto Salice, Giuseppina Borla, Giovanna Ghidini, Maria Alba Remo, Laura Barbieri, Pietro Fontana, Giovanna Pastorino, Alberto Giustini, Alberto De Simone, Claudio Sciutto, Clelia Cerisola, Maria Chiara Reale, Lorenzo Savona, Mirella Puppo, Anna Maria Fontana, Maria Caterina Vincenti, Gianfranco Zaccardi, Marisa Fumagalli, Teresio Ricchebuono, Carlo Gambetta, Grazia Vallerin, Mauro Corazzari e Mario Sciutto, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele **Granara**, presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta Regionale 28 ottobre 2016, n. 991, avente ad oggetto “Procedura di VIA – L.r. n. 38/1998. Variante di tracciato alla SS1 Aurelia nei comuni di **Noli** e Finale Ligure (SV). Proponente: ANAS S.p.a. Parere positivo con prescrizioni”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso e, in particolare, del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato Tecnico Regionale – VIA nella seduta del 12 luglio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, del **Comune** di Finale Ligure e di ANAS S.p.a.;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione di Giunta n. 991 del 28 ottobre 2016, la Regione Liguria si è favorevolmente pronunciata in ordine alla sostenibilità ambientale del progetto di variante del tracciato della strada statale n. 1 "Aurelia", nel tratto compreso tra il Comuni di **Noli** e di Finale di Ligure, con la seguente prescrizione: *"Propedeuticamente all'attivazione della fasi procedurali atte a realizzare l'opera, ANAS S.p.A. deve concordare e sottoscrivere una convenzione, o analogo atto, con la Provincia di Savona e i Comuni di Noli e di Finale di Ligure ai fine di definire le modalità di sistemazione, messa in sicurezza e manutenzione del tratto di SS Aurelia dismesso ..."*.

Il **Comune di Noli**, con il ricorso in trattazione, ha impugnato la deliberazione suddetta, sollevando censure di legittimità inerenti alla violazione dei termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, al merito della contestata valutazione e alle carenze del relativo supporto motivazionale.

Accede al ricorso un'istanza risarcitoria del tutto generica.

Si costituiscono in giudizio ANAS S.p.a e la Regione Liguria, sollevando eccezioni in rito e nel merito.

All'udienza camerale del 15 febbraio 2017, su richiesta del difensore intervenuto per il **Comune** ricorrente, la trattazione dell'istanza cautelare è stata riunita al merito.

Nel prosieguo del giudizio, si è costituito anche il **Comune** di Finale Ligure, opponendosi genericamente all'accoglimento del ricorso.

Il **Comune di Noli** ha depositato, quindi, la deliberazione consiliare n. 9 del 13 febbraio 2017, con cui è stata dichiarata la contrarietà al progetto e l'indisponibilità ad approvare la convenzione propedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica per cui è causa.

In relazione a tale circostanza sopravvenuta, la difesa regionale, con memoria depositata il 12 maggio 2017, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, essendo certo che non sarà ottemperata la prescrizione inerente alla stipula della menzionata convenzione, l'atto impugnato è divenuto inefficace.

Il **Comune** ricorrente, con memoria di replica depositata il 24 maggio 2017, non contrasta la riferita eccezione e si rimette espressamente alle valutazioni del Collegio, insistendo tuttavia per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.

In prossimità dell'udienza di trattazione, sono intervenuti ad *adiuvandum* l'Associazione ambientalista WWF e alcuni cittadini che dichiarano di opporsi all'opera pubblica nelle

rispettive qualità di residenti, proprietari di immobili o esercenti attività commerciali nel **Comune di Noli**.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 14 giugno 2017 e ritenuto in decisione.

Come correttamente rilevato dalla difesa regionale, il presente gravame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Si rammenta, infatti, che l'avversata deliberazione reca una prescrizione con cui si impone di stipulare, *“propedeuticamente all'attivazione della fasi procedurali atte a realizzare l'opera”*, una convenzione tra la Provincia di Savona e i Comuni di **Noli** e di Finale di Ligure per definire le modalità di sistemazione, messa in sicurezza e manutenzione del tratto di strada che sarà dismesso a seguito della realizzazione della variante in progetto.

La contestata valutazione di compatibilità ambientale, quindi, è stata espressamente subordinata ad una condizione che impegna gli enti locali interessati a risolvere una delle principali criticità emerse nel procedimento di VIA, vale a dire la presa in carico di tutte le incombenze e gli oneri relativi alla gestione della strada attualmente utilizzata per il collegamento tra **Noli** e Finale Ligure.

L'assoluta indisponibilità del **Comune di Noli** ad aderire all'accordo in parola, espressa con atto ufficiale dell'organo consiliare, comporta il mancato avveramento della condizione suddetta e, pertanto, l'inefficacia del provvedimento impugnato.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

In considerazione dell'esito del presente giudizio, determinato da un'iniziativa unilateralmente adottata dal **Comune** ricorrente, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO